



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 01.07.1996  
COM(96) 325 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di  
filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia**

(presentata dalla Commissione)



## **Relazione**

1. Il regolamento (CE) n. 940/96 della Commissione, del 23 maggio 1996, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia.
2. Poiché l'esame dei fatti non è stato ancora concluso, la Commissione ha comunicato agli esportatori interessati la propria intenzione di proporre la proroga della validità del dazio provvisorio. Gli esportatori non hanno fatto obiezione.
3. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, la Commissione presenta quindi una proposta di regolamento del Consiglio che proroga la validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia per un ulteriore periodo di due mesi.

## REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO

**che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 23,

Visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 11,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento (CE) n. 940/96, del 23 maggio 1996, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia<sup>3</sup>;

Considerando che l'esame dei fatti non è stato ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati la propria intenzione di proporre la proroga della validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

Considerando che gli esportatori non hanno fatto obiezione,

---

<sup>1</sup> GU n. L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>2</sup> GU n. L 209 del 2.8.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10.3.1994, pag 10).

<sup>3</sup> GU n. L 128 del 29.5.1996, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### **Articolo 1**

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia, istituito con il regolamento (CE) n. 940/96 della Commissione, è prorogata per un periodo di due mesi e scade il 1° dicembre 1996. L'applicazione del dazio cessa qualora, prima di tale data, il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2423/88.

### **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

f

ISSN 0254-1505

COM(96) 325 def.

# DOCUMENTI

IT

02 11

---

N. di catalogo : CB-CO-96-330-IT-C

ISBN 92-78-06009-7

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo